

**Lucio Giulio Ricci**

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

**Leonardo Petrella**

Dottore Commercialista

Revisore Legale

**A TUTTI I CLIENTI**  
**Loro sedi**

Milano, 20 febbraio 2024

**Newsletter 2024/005 - Novità in materia di Riforma Fiscale IRPEF e IRES –  
Decreto Legislativo n. 216 del 30.12.2023**

**1. PREMESSA**

Con il Decreto Legislativo n. 216 del 30.12.2023, anche di seguito “Decreto”, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30.12.2023 n. 303, è stato attuato il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito come previsto dalla legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023).

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in materia di IRPEF e relative addizionali, applicabili per il solo periodo d'imposta 2024, nonché in materia di “super deduzione”, ai fini IRES e IRPEF, per le nuove assunzioni effettuate nel 2024 e, infine, in materia ACE (aiuto alla crescita economica), la quale è stata abrogata a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

**2. RIFORMA DELL'IRPEF PER IL 2024**

Come già accennato nella nostra Newsletter n. 2024/001 del 17 gennaio 2024, gli articoli 1 e 2 del Decreto hanno apportato alcune modifiche in materia di aliquote, scaglioni e detrazioni IRPEF, che sono applicabili per il solo periodo d'imposta 2024.

**2.1 Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF per il 2024**

In particolare, vengono ridotti da quattro a tre, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (anche di seguito “TUIR”).



**CONCENTER**  
**STUDIO TOZZA**

*Studio*  
CASTELVEDERE

**FUSION**  
INTERNATIONAL

**CPR Tale S.t.p.r.l.**  
Società tra Professionisti  
Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano  
Tel +39 02 89750245 – 02 6774181  
Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.  
Reg. Imprese di Milano n° 08441260968  
Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968  
emails: [info@cprtale.it](mailto:info@cprtale.it)  
[www.cprtale.it](http://www.cprtale.it)

Dunque, per il solo periodo d'imposta 2024, si applica la seguente tassazione progressiva IRPEF:

- fino a € 28.000,00 23%
- oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 35%
- oltre € 50.000,00 43%

In pratica, rispetto alle aliquote e agli scaglioni di reddito in vigore fino al periodo d'imposta 2023, vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo, applicando un'aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a € 28.000,00, con un risparmio massimo di imposta di € 260,00 (13.000,00 x 2%):

FINO AL PERIODO D'IMPOSTA 2023		PERIODO D'IMPOSTA 2024	
Scaglioni di reddito imponibile (in €)	Aliquota	Scaglioni di reddito imponibile (in €)	Aliquota
Fino a 15.000	23%	Fino a 28.000	23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000	25%		
Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%	Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%	Oltre 50.000	43%

## **2.2 Detrazioni per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati – modifica**

Inoltre, per il solo periodo d'imposta 2024, viene previsto l'aumento da € 1.880,00 a € 1.955,00 della detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo fino a € 15.000,00, di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR. Viene in questo modo equiparata l'area di esenzione fiscale dei soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati a quella prevista per i soggetti titolari di redditi di pensione fino a € 8.500,00 di reddito complessivo. La detrazione di € 1.955,00 è infatti pari all'imposta lorda del 23% dovuta sul reddito complessivo di € 8.500,00.

### **2.3 “Trattamento integrativo alla retribuzione” – modifica**

Conseguentemente alla modifica delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e taluni redditi assimilati, viene previsto che, per il solo periodo d’imposta 2024, le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo”, di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. n. 3/2020, a favore dei contribuenti con un reddito complessivo non superiore a € 15.000,00, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante, diminuito di € 75,00, rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Il suddetto importo di € 75,00 rappresenta infatti l’incremento della nuova detrazione da € 1.880,00 a € 1.955,00, che non viene quindi preso in considerazione ai fini della spettanza del “trattamento integrativo”.

### **2.4 Applicabilità delle nuove disposizioni**

Le disposizioni in materia di aliquote e detrazioni IRPEF di cui all’art. 13 del TUIR sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2024, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73. Pertanto, le nuove disposizioni sono già applicabili in relazione alle ritenute sulle retribuzioni e pensioni di gennaio 2024. Analogamente, a partire dalle retribuzioni di gennaio 2024, i sostituti d’imposta devono applicare anche le nuove disposizioni in materia di “trattamento integrativo della retribuzione”.

### **2.5 Determinazione degli acconti 2024 e 2025**

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Decreto, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni commentate al paragrafo 2.1 e 2.2. della presente Newsletter.

Per come è formulata la norma, sembra possibile applicare la nuova struttura delle aliquote e la modifica alle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR al fine della determinazione degli acconti 2024 con il metodo “previsionale”, poiché in tal caso non si utilizza il riferimento all’*“imposta del periodo precedente”*.

### **2.6 Detrazioni per oneri - introduzione di una “franchigia”**

L’art. 2 del Decreto introduce una riduzione, pari a € 260,00, delle detrazioni complessivamente spettanti per il periodo d’imposta 2024 ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a € 50.000,00, in relazione:

- agli oneri la cui detraibilità è fissata, ai sensi del TUIR o di qualsiasi altra disposizione fiscale, in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR

- alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del D.L. n. 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%
- ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co. 4 quinto periodo del D.L. n. 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%

La suddetta riduzione di € 260,00 dell'ammontare delle detrazioni per oneri si aggiunge alla precedente parametrizzazione delle detrazioni all'ammontare del reddito complessivo del contribuente, qualora tale reddito sia superiore a € 120.000,00 e fino a € 240.000,00.

### **3. ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - DIFFERIMENTO DI ALCUNI TERMINI**

Al fine di consentire alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e ai Comuni di "recepire" la nuova articolazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote prevista ai fini IRPEF per l'anno 2024, l'art. 3 del Decreto differisce:

- al 15 aprile 2024 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali regionali IRPEF e per approvare le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali IRPEF, in relazione al periodo d'imposta 2024
- al 15 maggio 2024, per il solo periodo d'imposta 2024, il termine per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, al fine della loro pubblicazione sull'apposito sito informatico

Se entro il 15 aprile 2024 non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali e comunali IRPEF, per il solo periodo d'imposta 2024 si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti per il 2023.

In relazione ai Comuni, si applicano le aliquote delle addizionali comunali vigenti per il periodo d'imposta 2023 anche nel caso in cui i Comuni non trasmettano la relativa delibera di variazione per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 20 dicembre 2024.

### **4. "SUPER DEDUZIONE" PER NUOVE ASSUNZIONI NEL 2024**

Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (periodo d'imposta 2024 per i soggetti "solari"), l'art. 4 del Decreto prevede una maggiorazione, **ai fini della determinazione del reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni**, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a

tempo indeterminato. Si tratta, quindi, di una “super deduzione” per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

In particolare, secondo la novellata disposizione normativa, possono beneficiare della “super deduzione”:

- i titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR)
- gli esercenti arti e professioni, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR

Per fruire dell’agevolazione, tali soggetti devono aver esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (periodo d’imposta 2023 per i soggetti “solari”) per almeno 365 giorni.

Non possono, invece, accedere all’incentivo fiscale:

- le imprese in liquidazione ordinaria, nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa
- i soggetti in regime forfetario

Ai fini della determinazione dell’agevolazione, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o superiore in determinati casi) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione che si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito d’impresa (non anche ai fini IRAP).

Pertanto, occorre operare una variazione in diminuzione nel modello REDDITI 2025 (relativo al periodo d’imposta 2024).

Per espressa previsione normativa, nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2024 non si tiene conto dell’agevolazione in commento. Inoltre, nella determinazione dell’acconto per il 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la nuova disposizione.

Con un decreto interministeriale di prossima emanazione saranno stabilite le relative disposizioni attuative di tale deduzione.

## 5. ABROGAZIONE BENEFICIO ACE

Infine, l'art. 5 del Decreto dispone l'abrogazione dell'ACE (aiuto alla crescita economica, di cui all'art. 1 del D.L. n. 201/2011), nell'ottica della ridefinizione delle agevolazioni fiscali spettanti alle imprese.

L'agevolazione non trova più applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Si tratta, quindi del:

- periodo d'imposta 2024, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
- periodo d'imposta 2024/2025 (ad esempio, il periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025), per gli esercizi "a cavallo"

Prendendo a riferimento i soggetti "solari", dal 2024 non avranno più alcun effetto né (in positivo) i conferimenti in denaro dei soci e gli accantonamenti di utili a riserva, né (in negativo) le distribuzioni di riserve pregresse ai soci.

Per espressa disposizione di legge, le imprese beneficiarie possono continuare a utilizzare le eccedenze rilevate al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, se non sfruttate in tale esercizio per assenza o insufficienza del reddito, "*sino ad esaurimento dei relativi effetti*" e quindi senza limitazioni di carattere temporale.

Per le società di capitali, le eccedenze non sfruttate per incapienza del reddito possono essere:

- riportate a nuovo per la compensazione con i redditi degli esercizi successivi
- trasformate in un credito d'imposta, utilizzabile ai soli fini dell'IRAP e ripartito in cinque quote annuali di pari importo

Per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice:

- il rendimento nozionale della società partecipata che eccede il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito per trasparenza ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili, ovvero, in alternativa, trasformato in credito d'imposta da utilizzare ai fini IRAP, anche da parte della stessa società (sempre con il vincolo di utilizzo quinquennale)
- la quota attribuita per trasparenza si somma a quella "propria" di ciascun socio, ovvero, in alternativa, è trasformata in credito d'imposta da utilizzare ai fini IRAP
- la quota di eccedenza di rendimento nozionale attribuita al socio non va a riduzione del "reddito complessivo netto dichiarato", bensì esclusivamente a riduzione del reddito d'impresa del socio stesso

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto.